

Tabella

RASSEGNA LEX 24- CIVILE

SELEZIONE TRATTA DALLA BANCA DATI GIURIDICA LEX24

Non sei ancora abbonato a Lex24? Per scoprire come farlo [clicca qui](#)

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile, Sentenza 10 settembre 2009, n. 19495

Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Assicurazione - Lavoratori intellettuali che svolgano attività rischiose per la presenza di macchine - Inclusione. (Dpr 1124/1965, articolo 4)

L'articolo 4 del Dpr 1124/1965 va interpretato nel senso che, in relazione alle condizioni di rischio ambientale e alle lavorazioni protette, sia in materia di infortuni sia di malattia professionale, la protezione assicurativa è estesa anche ai lavoratori intellettuali, costretti dall'esercizio delle loro mansioni a frequentare ambienti in cui si svolgono attività rischiose per la presenza di macchine elettrocontabili, videoterminali, fotoriproduttori, computer e altre attrezzature meccaniche o elettriche. (Fattispecie relativa a istruttori e allievi di corsi di qualificazione e addestramento professionale).

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile , Sentenza 18 giugno 2009, n. 14192

INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - CAUSA DI SERVIZIO - ONERE DELLA PROVA AL DIPENDENTE

In tema di infortuni per causa di servizio, il lavoratore che chiede in giudizio l'equo indennizzo ha l'onere di provare con precisione i fatti costitutivi del diritto, dimostrando la riconducibilità dell'infermità denunciata alle modalità concrete di svolgimento delle mansioni inerenti la qualifica rivestita, variabili in relazione al luogo di lavoro, ai turni di servizio e all'ambiente lavorativo. Le modalità di svolgimento di una determinata mansione non possono rappresentare un fatto notorio che non necessita di prova, atteso che esse sono variabili in dipendenza del concreto posto di lavoro, della sua localizzazione geografica, dei turni di servizio e dell'ambiente generale.

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile , Sentenza 8 marzo 2001, n. 3363

INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - CADUTA DA SEDIA A ROTELLE IN POSTAZIONE DI COMPUTER - OCCASIONE DI LAVORO - SUSSISTENZA - RISCHIO ELETTIVO - ESCLUSIONE.

Va riconosciuta la sussistenza dell'occasione di lavoro, che rende indennizzabile l'infortunio, e va nel contempo esclusa l'ipotesi di rischio elettivo, la cui ricorrenza invece interromperebbe il nesso causale, nella caduta da una sedia a rotelle utilizzata in una postazione di computer verificatasi mentre il lavoratore si spostava, allontanandosi dal monitor, per avvicinarsi ad un armadietto al fine di prelevarvi delle pratiche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

P.I. 00777910159 - © Copyright Il Sole 24 Ore - Tutti i diritti riservati